

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Il quadro RW 2022 per il 2021: particolarità e stranezze**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

### **LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**

[Scopri di più >](#)

Il quadro RW 2022 per il 2021 **non presenta elementi di novità** rispetto all'anno precedente nel senso che il modello e le istruzioni non hanno subito variazioni. È però sempre interessante segnalare alcune **particolarità e stranezze** connesse alla compilazione.

La **casella 1**, relativa al codice titolo di possesso, **deve sempre essere compilata** se è presente un altro rigo del quadro.

Nel modello PF, i codici vanno da 1 a 4 e rappresentano il caso della proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà e delle altre casistiche residuali quali il beneficiario del trust o il titolare di altro diritto reale.

La compilazione potrebbe riguardare altresì il caso del **delegato nel conto corrente** di cui altri sono titolari.

Solamente il modello **Enti non commerciali** prevede un codice 5 denominato **trust**. Il significato di questo codice appare di **difficile interpretazione** atteso che lo stesso **non può riguardare il caso del titolare effettivo del trust** che viene ricompreso nel codice 4 e **nemmeno il caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia un trust**, atteso che l'informazione si desume dal frontespizio della dichiarazione.

Il cuore del quadro RW è rappresentato dalla **colonna 8** relativa alla **giacenza finale dell'investimento detenuto all'estero**. Solo nelle istruzioni al modello delle persone fisiche si legge che per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il **valore medio di giacenza** e si fa rinvio alle istruzioni della colonna 11 relativa all'Ivafe.

La differenza discende dal fatto che **per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'Ivafe sui conti correnti**, che peraltro è dovuta nella misura di 100 euro e non di 34 euro, **prescinde dall'ammontare della giacenza media del conto corrente**.

Tale considerazione discende dalla **similitudine tra Ivafe e imposta di bollo**. La nota 3-bis all'[articolo 13](#) della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, così come modificata dall'[articolo 19, comma 2, D.L. 201/2011](#), infatti, prevede che “*se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000*”. **Nessuna giacenza media, invece, rileverebbe per gli altri soggetti.**

Invero, le specifiche tecniche non risultano coerenti in quanto prevedono **l'Ivafe di 100 euro solo se il valore della colonna 8 supera i 5.000 euro**.

In tutti i modelli è previsto che se è barrata la casella RW20 relativa al “**solo monitoraggio**” **non devono essere presenti i campi da RW9 a RW19**, eccezione fatta per la colonna RW18, necessaria alla indicazione se l’investimento ha generato un reddito imponibile nell’esercizio.

In questo modo **non è possibile compilare la colonna 10** dei giorni o la **colonna 12** dei mesi.

Si tratta di un approccio coerente in quanto le **patrimoniali estere** non sono dovute; tuttavia, soprattutto in ipotesi di ravvedimento operoso, **non si riesce a segnalare la durata della detenzione dell’investimento** e pertanto la sanzione versata con il codice 8911 non risulta essere esattamente pari al 3% o al 6% della colonna 8, opportunamente ridotti a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Una osservazione va, infine, fatta in relazione a quella che potremmo definire l’area delazione, ossia le **colonne dalla 22 alla 24**, che il modello raggruppa sotto la dicitura: **Codice fiscale altri cointestatari**.

Le istruzioni precisano che nelle colonne 22 e 23 vanno inseriti i **codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione** nella propria dichiarazione dei redditi. La colonna 24, infine, va barrata nel caso i **cointestatari** siano più di due.

Si potrebbe ritenere che le stesse riguardino solamente il caso dei **cointestatari**, tuttavia le istruzioni alla casella 22 e 23 sembrano avere una **portata più ampia**.

La compilazione sembrerebbe dovuta **da tutti coloro che a vario titolo devono compilare il quadro in relazione all’investimento**. Potrebbe essere ad esempio il caso del **nudo proprietario che segnala l’usufruttuario**, o viceversa, il caso del delegato che segnala i titolari, o viceversa. Potrebbe essere, infine, il caso del **titolare effettivo del trust che segnala gli altri titolari effettivi del medesimo trust**.